

Abstract. *Il Tribunale nell'accogliere l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo pronunciato a favore della Banca convenuta-opposta e nell'ordinare, conseguentemente, la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca sui beni fatta eseguire dalla Banca, ha ritenuto del tutto illegittime le voci di debito addebitate agli opposenti i quali, per farvi fronte, si erano veduti costretti a concludere reiterati contratti di mutuo da ritenersi nulli in quanto connessi ad un contratto di conto corrente illegittimamente eseguito. La Banca, infatti, approfittando della fiducia e del rispetto reverenziale di clienti in situazione di bisogno, aveva, del tutto illegittimamente addebitato ai ricorrenti costi (interessi passivi e commissioni di massimo scoperto) non indicati espressamente nel contratto di conto corrente in violazione dell' art. 116 del D.Lgs. n. 385/93. Per il Tribunale, peraltro, la mancata contestazione degli estratti conto da parte degli opposenti non può ritenersi condotta tale da costituire tacita approvazione dell'applicazione di voci di debito illegittime. Non ha, invece, trovato accoglimento la domanda posta in via riconvenzionale dagli opposenti di risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo della Banca.*

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dott.ssa XXXX, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile R. G. N. XXXX promossa da XXXX e YYYY rappresentati e difesi per delega a margine del ricorso dall'Avv. XXXX ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in XXXX via XXXX, n. XXXX

-attori oppONENTI-

CONTRO

BANCA **ZZZZ** (già BANCA **QQQQ**) con sede in ZZZZ, Piazza ZZZZ n. ZZZZ, rappresentata e difesa dall' Avv. ZZZZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ZZZZ via ZZZZ n.ZZZZ, giusta delega in copia all'atto di costituzione e risposta

-convenuta opposta- -

OGGETTO: altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie.

CONCLUSIONI:

Le parti precisavano le conclusioni come dagli atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato gli attori proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo emesso dalla Banca convenuta-opposta, ritenendo nulle le clausole contrattuali relative a rapporti di mutuo e conto corrente tra loro intrapresi.

Chiedevano quindi, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, la determinazione delle somme dovute alla Banca, con compensazione, in via riconvenzionale dei danni patiti per la condotta tenuta dalla Banca stessa, attraverso il suo comportamento illecito. Chiedevano la condanna della Banca alle spese di giudizio e la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui loro beni.

Si costituiva in giudizio la Banca opposta contestando integralmente le ragioni avverse, chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna per gli opposenti alle spese di lite.

Seguiva una lunga e regolare istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali, disposta ed integrata la CTU, quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del XXXX con l'assegnazione dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e merita di essere accolta, in quanto risulta dagli atti e documenti di causa e dalle prove raccolte in istruttoria quanto dedotto dagli opposenti. Basterebbe rammentare la prassi che conducevano gli Istituti di Credito, circa un decennio fa, nelle operazioni contrattuali con i propri clienti, in piccole realtà, quale quella degli opposenti, dove la fiducia ed il rispetto

reverenziale assicurava coloro che si trovavano in situazioni di bisogno. E' emerso infatti dall'istruttoria che gli opposenti hanno contratto con la Banca opposta ripetuti mutui allo scopo di far fronte al crescente incremento di interessi rispetto alle rate accese.

Ad esempio si riscontra sul c/c degli opposenti che, nel periodo compreso tra la fine di giugno 1996 ed il 9 gennaio 1999, è stata addebitata la somma complessiva di £. 12.543.644 per interessi, commissioni e spese, a fronte di £. 13.000.000 di versamenti effettuati. Questo dà prova come il debito degli opposenti sia lievitato inconsapevolmente per loro, poiché le condizioni applicate ed i tassi subiti non erano correttamente portati alla loro conoscenza e comprensione. Abbiamo riscontrato dalla modulistica prodotta, firme illeggibili da parte della Banca, sezioni dei moduli compilati manualmente, dati dattiloscritti e date incongruenti o mancanti, clausole non pattuite ovvero espressamente approvate, il tutto in violazione dell'allora vigente normativa sulla trasparenza e lealtà nei rapporti bancari (D. Lgs. n. 385/93).

Infatti benché all'art. 116 della citata normativa sussistesse il generale divieto per le Banche di far ricorso agli usi imponendogli l'obbligo espresso di pattuire i tassi e rendere pubbliche le condizioni praticate alla clientela, non si è data prova certa che questa disciplina fosse stata rispettata dalla Banca opposta.

Per quanto attiene alla costituzione del fondo patrimoniale, contestato dalla parte opposta, dalla visura ipotecaria datata 6/10/98, si presume che la Banca doveva averne conoscenza già prima dei finanziamenti del dicembre 1999, poiché la trasmissione dell'informativa dopo un anno, non è convincente per dimostrarne la non conoscenza del fatto, assunta almeno verbalmente.

La mancata contestazione degli estratti conto, non costituisce approvazione della qualificazione e della validità giuridica del rapporto dal quale derivano le singole voci di addebito o di accredito, come la Cassazione ha varie volte affermato, resta quindi possibile l'azione giudiziaria di impugnazione volta ad inficiare l'eventuale vizio invalidante del titolo originario sorto tra le parti.

Da quanto emerso in istruttoria si evince che non fu mai pattuito in alcun modo dagli oppositori l'interesse passivo sul contratto di conto corrente bancario né alcun altro costo o onere, circostanza che viene valutata perciò affetta da vizio insanabile.

Per questo motivo si ritiene di dover condividere la linea di giurisprudenza che afferma che: *“ogni capitalizzazione, anche annuale deve essere considerata illegittima”* e che *“nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, né annuale, né semestrale può essere riconosciuta alla Banca”* (Trib. di Novara, di Perugia, di Roma e di Cagliari). Lo stesso principio è valido per le commissioni di massimo scoperto quando non sono state pattuite espressamente, le quali si considerano in ogni caso nulle.

Difficile è stato per il CTU effettuare qualsiasi operazione di calcolo degli interessi applicati, dal momento che sono stati cumulati sia commissioni che spese mai pattuite, relativamente alla situazione debitoria di interessi passivi su mutui susseguitesi per ripianare sofferenze del conto corrente e che non considerano gli interessi attivi sulle rimesse effettuate dal correntista in solvenza delle rate. Tuttavia il CTU indica in € 7.292.592 la somma non dovuta dagli oppositori alla Banca perché applicata sul calcolo di capitalizzazioni trimestrali illegittime.

Conseguenza diretta del sistema promiscuo usato, dove tutte le operazioni conteggiate dalla Banca sul conto corrente degli oppositori, si comprende come l'accensione dei mutui chirografari finalizzati al ripianamento della loro posizione debitoria, infatti se la lievitazione degli interessi - non pattuiti - non si fosse configurata, non si sarebbe presentata la necessità di ricorrere a mutui riparatori. Questa condotta posta in essere dalla Banca è stata giudicata sempre illegittima dalla stessa Cassazione in ragione del fatto che la stessa non possa opporre al cliente somme ascrivibili a mutui senza dimostrare l'esatto ammontare delle proprie competenze estratte dal conto corrente.

Le ragioni proposte dagli opposenti trovano pieno accoglimento nella situazione pretesa di connessione oggettiva tra le vicissitudini dei mutui rispetto a quella di conto corrente, infatti la presunta illegittimità delle condizioni applicate in questo, determina la patologia di tutte le altre contrattazioni susseguenti.

Prova di questa circostanza si desume dal fatto che è stato imputato a capitale ciò che era in parte o in tutto un debito per interessi e spese non dovute, in quanto non pattuite e ascritte quali capitalizzazioni trimestrali di interessi.

E' ancora il CTU che deduce a quanto ammontavano gli interessi passivi di conto corrente, applicati da un 13,80% ad un 24,72%, ai quali si sono sommati gli interessi passivi sulle rate del mutuo, confluite sul conto corrente per una percentuale che applicata dal 9,5% al 15%.

La somma di tali percentuali cumulate raggiunge la soglia del tasso di usura, determinando la nullità degli interessi applicati, in applicazione all'art. 1815 c.c. modificato dalla L. n. 108/96.

Dai calcoli eseguiti dal CTU, tuttavia non si estrae con certezza una entità valutabile ai fini della ricostruzione della posizione creditoria ascrivibile all'opposta Banca, la quale in realtà non ha vantato alcuna richiesta di minor somma da poter considerare nel presente giudizio, nel caso di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.

Per questo motivo si decide solamente sulla validità o meno dello stesso, alla luce di quanto provato in corso di causa.

L'opposizione nasce non tanto dalla liceità delle operazioni contabili compiute dalla Banca, ma dal fatto che questa abbia a pretendere una partita di credito, non riportata nei termini di comunicativa, ma dopo tre anni dal suo verificarsi e dopo un anno e mezzo dalla chiusura definitiva del rapporto di conto corrente bancario.

Concludendo si accoglie la domanda posta in opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dalla Banca descritta in epigrafe, dichiarando che questo si fonda un titolo nullo che quindi deve essere revocato.

Di conseguenza deve essere cancellata l'iscrizione dell'ipoteca fatta dalla Banca in quanto illegittima, per i motivi descritti.

Non trova accoglimento invece la domanda degli opposenti posta in via riconvenzionale, in quanto non si configura l'ipotesi di un danno riconducibile alla condotta della Banca.

Per quanto attiene le spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale nella persona del GOT dott.ssa XXXX, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente decidendo sulla causa presentata da XXXX e YYYY nei confronti della BANCA ZZZZ così provvede:

- accoglie il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo revocandolo a tutti gli effetti di legge,

-ordina la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla Banca sui beni degli opposenti,

-condanna la Banca opposta a rifondere agli opposenti le spese di lite che qui si liquidano in complessivi €. 9.456,84 (di cui €. 4.000,00 per onorari, €. 4.667,96 per funzioni ed €. 788,88 per spese) oltre IVA e rimborso forfettario, come per legge.

Le spese di consulenza sono definitivamente poste a carico di parte opposta.

Perugia, 24/09/2009

IL GOT